

Roberto Garofoli

**CODICE
PENALE
RAGIONATO**

con schemi a lettura guidata

XII edizione
2025


Neldiritto
Editore

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, Comma modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 162/2022, a decorrere dal 31 dicembre 2022.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. m), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Leggi collegate

• Art. 53 ss., L. n. 689/1981, *Modifiche al sistema penale*. • Art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. *Codice delle leggi antimafia*.

Istituti processuali

Procedibilità: QUERELA DI PARTE; UFFICIO (comma III)

Competenza: TRIBUNALE monocratico

Arresto: NON CONSENTITO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITA

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: NON CONSENTITE

Citazione: DIRETTA A GIUDIZIO

Prescrizione: 6 anni

La norma, avente natura sussidiaria, descrive un reato comune, di mera condotta, a forma vincolata, di danno e a dolo generico.

Tale reato sussiste anche quando il fatto è ommesso dal compossessore, poiché non si richiede una situazione di possesso esclusivo della parte offesa (Cass., Sez. II, 4 dicembre 2017, n. 610).

635. Danneggiamento. ⁽¹⁾ — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili [624 comma 2; 812, 814 c.c.] altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ⁽²⁾.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto [o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate] ⁽³⁾ o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso

o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 [508];

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento [508 comma 2, 638, 639; 1141, 1142 c. nav.];

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro ⁽⁴⁴⁾.

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata ⁽⁷⁾.

Per i reati di cui di cui ai commi precedenti la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ⁽⁴⁵⁾.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità ⁽⁴⁶⁾.

- Per l'aumento delle pene v. l'art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107, *sub art.* 575.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ L'articolo è stato più volte riformato (dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689; dalla l. 12 giugno 1990, n. 146; dall'art. 131, l. 8 ottobre 1997, n. 352, dall'art. 3 *bis* D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. con modif., in l. 4 febbraio 2007, n. 41; dall'art. 3, comma 2, lett. a), l. 15 luglio 2009, n. 94) e fu oggetto della pronuncia della Corte costituzionale del 6 luglio 1970, n. 119, che dichiarò l'illegittimità costituzionale del vecchio comma 2, n. 2 nella parte in cui prevedeva "come circostanza aggravante e

come causa di procedibilità d'ufficio il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata". Da ultimo, la norma è stata integralmente riscritta dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

⁽²⁾ L'art. 7, co. 1, lett. d), n. 1, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif. in l. 8 agosto 2019, n. 77, ha soppresso le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o».

⁽³⁾ Le parole «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono state soppresse dall'art. 5 co. 1 l. 9 marzo 2022, n. 22. A norma dell'art. 7 co. 1 della medesima legge, essa «entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale» (23 marzo 2022). V. ora l'art. 518 duodecies c.p.

⁽⁴⁾ Comma inserito da art. 7 co. 1, lett. d) n. 2, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, conv. in l. 8 agosto 2019, n. 77. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, **L. 22 gennaio 2024, n. 6**, a decorrere dall'8 febbraio 2024. Il testo del presente comma, prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 6/2024, era il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

⁽⁵⁾ Comma modificato da art. 7, co. 1, lett. d), n. 3, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, conv. in l. 8 agosto 2019, n. 77, che ha sostituito le parole «di cui ai commi precedenti» alle parole «al primo e al secondo comma».

⁽⁶⁾ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. A norma dell'art. 85 del medesimo decreto per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Quando, per i medesimi reati, alla data di entrata in vigore del citato decreto è stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.

⁽⁷⁾ Numero così modificato dall'art. 5, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;». Successivamente, il presente comma è stato modificato dal D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha aggiunto le seguenti parole: ", nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7)». L'art. 9 del Decreto correttivo, relativo alle disposizioni transitorie, prevede che: *"Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le*

disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto – legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto*.

⁽⁷⁾ Comma inserito dal d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 novembre 2024, n. 171.

Leggi collegate

• Art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. *Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili* • Art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159. *Codice delle leggi antimafia* • Artt. 4, 64, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. *Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*.

Istituti processuali

Procedibilità: A QUERELA DI PARTE (comma I, salvo quanto previsto dall'ultimo comma); UFFICIO (v. u.c.)

Competenza: TRIBUNALE Monocratico

Arresto: NON CONSENTITO (comma I); FACOLTATIVO (commi II, III e IV);

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITA (comma I); CONSENTITA (comma II, in caso di arresto in flagranza, v. artt. 381, co. 2, lett. h) e 391, co. 5, c.p.p.; comma III; comma IV);

Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE (comma I); CONSENTITE (comma II, in caso di arresto in flagranza, v. artt. 381, co. 2, lett. h) e 391, co. 5, c.p.p.; comma III; comma IV);

Citazione: DIRETTA A GIUDIZIO (udienza preliminare co. III);

Prescrizione: 6 anni

La fattispecie è stata profondamente modificata dapprima dal **D.lgs. n. 7/2016**, che ha riscritto la fattispecie di danneggiamento, **espungendo** dall'area di tutela penale l'**ipotesi c.d. semplice**, attualmente sanzionata solo con una sanzione pecuniaria civile ai sensi dell'art. 4, co. 1 lett. c) **D.lgs. n. 7/2016**; quindi, con la **l. 77/2019**, di conversione del d.l. 53/2019 (c.d. decreto sicurezza *bis*) e la **l. 6/2024**, che hanno inasprito le pene per le ipotesi di danneggiamento realizzate in occasione di manifestazioni sportive, ora contemplate in un comma autonomo.

I caratteri strutturali della condotta, nondimeno, non sono mutati a seguito delle novelle, salvo per quanto riguarda, in relazione al co. 1, la necessaria esplicitazione di violenza alla persona e minaccia contestualmente alla condotta di danneggiamento, ovvero la necessità che essa si realizzi in occasione del delitto di cui all'art. 331 c.p., ovvero sulle cose indicate dall'art. 625 n. 7 c.p.: ad essere incriminata permene, quindi, la condotta di chi **distrugge, disperde, deteriora, o rende, in tutto o in parte, inservibili** cose mobili o immobili altrui.

Quanto all'**elemento psicologico**, è richiesto il **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di distruggere, disperdere,

deteriorare o rendere inservibile la cosa altrui, con la consapevolezza dell'altruità della cosa.

Con riferimento al regime di **procedibilità**, recentemente modificato ad opera della Riforma Cartabia e dal Decreto correttivo D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (che estende la **procedibilità a querela** anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede), è stato affermato che la remissione di querela presentata per il delitto di danneggiamento e formalizzata vigente il regime di procedibilità d'ufficio determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trovando applicazione la disciplina transitoria prevista dall'art. 85, comma 1, del citato d.lgs. (Cass., Sez. II, 20 gennaio 2023, n. 8938).

Il recentissimo d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, conv. in L. 18 novembre 2024, n. 171 animato dall'intento di assicurare l'**incolumità dei sanitari** (come rivela l'incriminazione delle condotte di violenza o minaccia) e preservare l'**integrità delle strumentazioni necessarie all'espletamento della relativa professione**, connotata da particolare rilevanza sociale, incrimina altresì la condotta di chi "distrukge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili" le suddette cose, allorché il fatto avvenga all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private. La cornice edittale, da uno a cinque anni, è più aspra di quella prevista dal co. 1, ed è prevista un'aggravante a effetto comune laddove il fatto sia commesso da più persone riunite, considerata la **minore capacità difensiva della vittima**.

635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.⁽¹⁾ — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrukge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni⁽²⁾.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato⁽³⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 9 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e sostituito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 16, co. 1, lett. n) l. 28 giugno 2024, n. 90.